


|   |  |
|---|--|
|                      | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA  |
| DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,<br>FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE<br>DELL'IMMIGRAZIONE |  |
| Servizio elettorale e Consiglio delle<br>autonomie locali   | elettorale@regione.fvg.it<br>consiglioautonomie@regione.fvg.it<br>autonomielocali@certregione.fvg.it<br>tel + 39 0432 555 364<br>I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

A lista di inoltro

Udine, data del protocollo

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

**oggetto: decorrenza del divieto di comunicazione istituzionale elezioni 2024.**

Stanti le molte richieste pervenute per le vie brevi, si informano le SS.LL. che, in relazione alle future elezioni comunali, il divieto di comunicazione istituzionale nella primavera 2024 non decorrerà, come avviene usualmente, il 45° giorno antecedente il voto ovvero in coincidenza con la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali delle elezioni comunali, ma in data antecedente.

Si ricorda, infatti, che il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le decime elezioni del Parlamento europeo si terranno nel periodo compreso fra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, con libertà per ogni stato membro di organizzarle in uno o più giorni tra questi. Come noto, le operazioni di votazione in Italia si svolgeranno nella giornata di sabato 8 e domenica 9 giugno, come previsto con decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7.

Pertanto, a fini collaborativi, si ricorda che **a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che convocherà ufficialmente i comizi elettorali per le elezioni del Parlamento europeo, decorrerà il divieto di comunicazione istituzionale per tutte le pubbliche amministrazioni** (anche quelle in cui non si tengono elezioni comunali).

L'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 recita:

*"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".*

Tale disposizione è diretta ad evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in periodo preelettorale possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati. Inoltre, in applicazione del principio di imparzialità nell'agire amministrativo stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, si è voluto impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei soggetti politici uscenti, derivante dalla maggiore visibilità di cui questi dispongono rispetto agli altri candidati.

## ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE RIENTRANTI NEL DIVIETO

Sempre a fini collaborativi, si coglie l'occasione per precisare che, nonostante la quasi totalità delle norme contenute nella legge 28/2000 siano volte esclusivamente a regolamentare la comunicazione politica tramite i mass media, ciò non significa che il divieto di comunicazione istituzionale abbia simile ed analoga limitazione; infatti il tenore letterale della norma si riferisce espressamente alla "attività di comunicazione", a prescindere dal mezzo utilizzato, sino a ricomprendervi i siti web o pagine social degli Enti.

Tuttavia, la norma continua a fare espressamente salva la comunicazione pubblica indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; se ne deduce, quindi, che l'obiettivo del legislatore non è quello dell'azzeramento della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche nel periodo precedente le elezioni, bensì quello, cui si è già fatto cenno, di ridurre ogni forma di propaganda surrettizia.

Ne consegue che il divieto risulta riferito alla comunicazione concepita come mezzo di promozione dell'immagine dell'ente o dei protagonisti della competizione elettorale, **restando salva la comunicazione necessaria a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e che rispetti, congiuntamente, i già richiamati principi dell'indispensabilità e dell'impersonalità.**

Inoltre, l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni, potranno svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

## SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 28/2000, in caso di accertata violazione delle disposizioni recate dalla legge stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. La mancata ottemperanza all'ordine dall'Autorità comporta, a sua volta, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le segnalazioni delle eventuali violazioni possono essere formalmente trasmesse al CORECOM FVG secondo le modalità indicate nei regolamenti di attuazione della par condicio emanati dall'Agcom in occasione dei singoli appuntamenti elettorali; i relativi atti, gli eventuali supporti e le conseguenti proposte sono trasmessi dal CORECOM FVG all'Autorità, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al CORECOM FVG all'indirizzo: [corecom@regione.fvg.it](mailto:corecom@regione.fvg.it).

Ricordato infine che in occasione delle elezioni del Parlamento europeo 2019 (tenutesi il 26 maggio) la convocazione dei comizi elettorali è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 25 marzo 2019, si ribadisce l'importanza di programmare per tempo eventuali attività non indispensabili e di tenere monitorato il termine di decorrenza iniziale del divieto.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Raffaella Di Martino  
(sottoscritto con firma digitale)

**Lista d'invio:**

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni della Regione

e, p.c.

Corecom FVG

Prefetture UTG della Regione